



GARANTE DEL CONTRIBUENTE
DELLE MARCHE

Ancona, 2 marzo 2026

All'On. Presidente del Senato della Repubblica
Palazzo Madama
00186 Roma

All'On. Presidente della Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio
00186 Roma

All'On. Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
00186 Roma

All'On. Ministro dell' Economia e delle Finanze
Via XX Settembre
00187 Roma

Prot. 146 /2026

OGGETTO: Relazione annuale 2025 - Art.13 comma 13 bis Legge n. 212 del 2000 -

Si trasmette, in uno alla presente, la relazione annuale 2025.

Dott. Francesco Nitri





GARANTE DEL CONTRIBUENTE DELLE MARCHE

ANCONA

VENTIDUESIMA RELAZIONE ANNO 2025

Con la presente relazione si forniscono i dati e le notizie sullo stato dei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti per l'anno 2025, in relazione all'azione svolta da questo Garante nell'ambito della Regione Marche.

PREMESSA

Come ha evidenziato la Banca d'Italia nel rapporto di novembre 2025, l'economia marchigiana sta ancora attraversando una fase ciclica debole e caratterizzata da rilevanti elementi di incertezza, pur in presenza di alcuni segnali incoraggianti. Nel primo semestre del 2025, in base all'indicatore trimestrale dell'economia regionale, l'attività economica è cresciuta dello 0,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024; l'indicatore coincidente Regio-coin è tornato su valori positivi, mostrando un miglioramento della dinamica di fondo del ciclo economico; nell'industria il calo dell'attività, osservato dal 2023, è proseguito anche nell'anno in corso, sebbene in attenuazione rispetto all'anno precedente.

L'incertezza sull'evoluzione della domanda, acuita dalle politiche commerciali degli Stati Uniti e dalle tensioni associate ai conflitti in atto, ha continuato a delineare un contesto poco favorevole per gli investimenti; l'attività nel settore delle costruzioni ha continuato a espandersi, anche se più moderatamente: terminato l'impulso della manutenzione straordinaria delle abitazioni, rimane il beneficio dei lavori in opere pubbliche legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla ricostruzione post-sisma; il terziario ha mostrato un andamento nel complesso positivo, sebbene con segnali di difficoltà soprattutto nel commercio. Nel comparto del turismo le presenze sono state superiori a quelle dello scorso anno; è proseguita la spinta degli stranieri; Il traffico passeggeri dell'aeroporto regionale è ulteriormente cresciuto; si è ridotta la movimentazione delle merci nei porti di Ancona e Falconara Marittima. Nella media del primo semestre l'occupazione è cresciuta in linea con il dato nazionale.



1. ATTIVITÀ SVOLTA DA QUESTO GARANTE

Premetto, innanzitutto, che l'Ufficio in uso al sottoscritto è sempre collocato nello stabile di Via Palestro 15 in Ancona, ove ha sede, anche, la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

I locali messi a disposizione sono adeguati, come pure la dotazione delle attrezzature strumentali, idonea a consentire il regolare funzionamento dell'attività; peraltro si è sempre avuta la piena disponibilità da parte della Direzione a venire incontro alle richieste del sottoscritto.

Anche nel corso del 2025 si è avuta la presenza della funzionaria assegnata a questo Ufficio (la sig.ra Anna Maria Montesi), che ha svolto con competenza ed estrema diligenza le numerose e varie funzioni di segreteria (interlocuzioni con contribuenti ed Uffici vari, ricezione ed invio delle PEC del sottoscritto, sistemazione dell'archivio ed altro), in parte in presenza ed in parte da remoto, in modalità lavoro agile; comunque l'operatività dell'Ufficio è stata sempre assicurata senza soluzione di continuità, grazie, anche, alla deviazione delle telefonate in arrivo sul telefono cellulare della predetta.

Ciò detto ritengo utile rammentare anche qui – come già fatto nella relazione semestrale - che l'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 (Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente, in GU n.2 del 3-1-2024) ha così disposto all'art.2 (Disposizioni finali e abrogazioni): “..... Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera p), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Dalla medesima data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono soppressi i Garanti del contribuente previsti dall'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ad oggi, però, tale regolamento non è stato adottato, talchè non si è ancora verificata la condizione cui la novella legislativa ha subordinato la soppressione dei Garanti regionali.

Ciò detto evidenzio che all'inizio dell'anno 2025 erano pendenti n. 11 segnalazioni; nel corso dell'anno ne sono pervenute ulteriori n. 85, tutte trattate, e ne sono state concluse 80; mentre n. 16 sono pendenti, in attesa di risposte, repliche o chiarimenti da parte degli utenti o degli Uffici.

Quanto alla tipologia delle istanze e delle segnalazioni presentate nel corso dell'anno evidenzio che i contribuenti si sono rivolti a questo Garante o per richiedere sostegno ad istanze di autotutela da essi stessi formulate, avverso atti di accertamento o di riscossione, o per lamentare vizi di notificazione delle cartelle o mancati rimborsi di crediti tributari accertati, ovvero per varie altre più disparate questioni.



Handwritten signature

Quindi la maggior parte delle richieste sono state classificate come ricadenti nei tributi erariali, ma non sono mancate nemmeno richieste relative a tributi locali

Al fine di dare contezza dell'entità, varietà e tipologia degli interventi richiesti dai contribuenti, riporto, di seguito, alcuni casi di maggior rilievo, in cui il Garante è intervenuto nel corso dell'anno 2025:

1. è pervenuta una richiesta di intervento da parte di un notaio che aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate una certificazione dei carichi tributari pendenti, omettendo di barrare la casella relativa alla richiesta di esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite, per le quali i debiti non erano stati soddisfatti; tale omissione aveva indotto in errore il funzionario dell'Ufficio, che aveva rilasciato un certificato semplice, cioè non produttivo degli affetti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 472/97. A seguito dell'intervento dello scrivente l'Ufficio ha inviato alla parte il certificato avente l'efficacia richiesta;

2. altra richiesta di intervento è pervenuta da parte di un avvocato, il quale lamentava che l'Agenzia delle Entrate aveva preteso una doppia tassazione, sia per la registrazione di un decreto ingiuntivo soggetto ad IVA, sia per l'enunciazione del rapporto contrattuale sottostante. Ciò in quanto l'Ufficio del Giudice di Pace aveva recapitato all'Agenzia delle Entrate una lista di provvedimenti giudiziari per la registrazione, tra cui il decreto ingiuntivo in questione e, pertanto. il funzionario addetto aveva proceduto alla liquidazione dell'imposta dovuta per la registrazione dell'atto. L'Ufficio, a richiesta dello scrivente, ha spiegato che la tassazione non era esclusa, perché l'atto era stato enunciato in un provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria (art.221 DPR131/86). Di ciò è stata data contezza al ricorrente, che né ha preso atto.

3. una società si è rivolta allo scrivente a seguito di reiezione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un'istanza di autotutela proposta, mediante canale CIVIS, su una comunicazione di irregolarità relativa alla dichiarazione dell'anno di imposta 2020; la società, essendosi avveduta del mancato perfezionamento del flusso telematico per un F24 a saldo "zero", scadente il 30 giugno 2022, aveva trasmesso tardivamente l'F24, aggiungendo la sanzione di 27 euro per tardiva presentazione. Lo scrivente, in relazione al rigetto dell'istanza di autotutela, richiedeva chiarimenti all'Ufficio, che spiegava non trattarsi di una delega F24 a saldo zero, sanabile con le relative sanzioni, ma di una delega di versamento del maggior debito IRES 2021, a seguito di dichiarazione integrativa e, pertanto, da regolarizzare con il versamento della sanzione prevista per tardivo e/o omesso versamento, avvalendosi del ravvedimento operoso di cui all'art.13 D.Lgs. 472/97. Di ciò era data comunicazione alla parte;

4. una contribuente ha lamentato il mancato accoglimento da parte di un Ufficio Territoriale di una richiesta di registrazione della risoluzione di un contratto di locazione di immobile,



supportata da un'ordinanza di rilascio del Tribunale; l'Ufficio aveva rilevato che la data di rilascio dell'immobile era successiva all'annualità di imposta, sicchè questa era dovuta.

L'Ufficio, a richiesta di chiarimenti da parte dello scrivente, ha spiegato che la chiusura anticipata di un contratto di locazione avrebbe dovuto essere documentata con data certa, attestante il rilascio anticipato dell'immobile. Di ciò era data comunicazione all'interessata;

5. una società sportiva dilettantistica, inclusa nell'elenco degli ammessi al contributo del 5 per mille dell'anno finanziario 2013, concesso alle associazioni sportive dilettantistiche, ha lamentato di non aver ricevuto tale contributo; l'Ufficio, interessato da questo Garante, ha spiegato che la società era effettivamente iscritta tra i soggetti ammessi al beneficio e che, probabilmente, vi era stato un problema nella comunicazione del relativo Iban. Anche qui veniva resa edotta la società;

6. un contribuente si è rivolto a questo Garante lamentando il mancato riscontro alla propria richiesta di annullamento di un avviso di accertamento per l'anno 2020, per omessi redditi di fabbricati, ma il contratto di locazione era stato risolto l'8 giugno 2020. L'Ufficio, a seguito della segnalazione di questo Garante, ha accolto parzialmente la richiesta, provvedendo al ricalcolo della imposta dovuta;

7. un contribuente, ha chiesto il sostegno di questo Garante per una istanza di autotutela per l'annullamento di un avviso di accertamento, relativo all'imposta di registro autoliquidata e versata per la registrazione di un atto di divisione di una comunione di cespiti immobiliari. L'Ufficio aveva rigettato l'istanza, affermando che il contribuente aveva errato nel considerare come parte della massa comune il conguaglio derivante dalla compravendita delle quote di un comproprietario, ma l'imposizione delle quote trasferite era la medesima di una compravendita. Di ciò veniva edotto il contribuente;

8. una contribuente ha lamentato di aver ricevuto un avviso di accertamento catastale, relativo al classamento di un immobile acquistato in data 28 novembre 2024. Il precedente proprietario dell'immobile aveva presentato una denuncia di variazione, per diversa distribuzione degli spazi interni, in data 26 luglio 2024, proponendo categoria A/7, che l'Ufficio aveva rettificato in A/8, spiegando, in primo luogo, che la motivazione dell'avviso di accertamento era esaustiva (indicando i riferimenti normativi che avevano determinato l'accertamento e la tipologia di stima adottata) e, in secondo luogo, le ragioni della rettifica, con riferimento alla consistenza e conformazione dell'immobile, che sin dalla sua costituzione, risalente al 1990, era sempre stato censito in categoria A/8, senza mai alcuna contestazione di parte. Di ciò era stata data comunicazione all'interessata;

9. altra contribuente è ricorsa allo scrivente, a supporto di un'istanza di autotutela presentata all'Agenzia Entrate, avverso un avviso di accertamento relativo alla tassazione di immobili



usucapiti, cui non era stato applicato il criterio del "Prezzo valore", di cui alla legge n. 266/2005. La ricorrente aveva eccepito che per l'unità immobiliare era già proprietaria dei 2/9, avendo usucapito solamente la quota di 7/9, ma l'Ufficio aveva replicato che tale criterio di tassazione si applicava soltanto agli acquisti a titolo derivativo e non originario, come nel caso di un'usucapione; ciò non di meno l'Ufficio, esaminata la posizione, ha proceduto all'annullamento parziale della cartella di pagamento, rideterminando gli importi dovuti a seguito della riduzione della base imponibile;

10. è ricorso allo scrivente una società, contestando l'avviso di accertamento con cui un'Agenzia Entrate aveva proceduto alla ricostruzione induttiva dei ricavi; interpellato dallo scrivente, l'Ufficio ha spiegato le motivazioni che avevano indotto ad includere la società nel contesto della non-operatività, aggiungendo che avrebbe potuto proporre interpello disapplicativo della normativa delle società di comodo, presso la competente Direzione Regionale;

11. gli eredi di un contribuente avevano chiesto l'intervento del sottoscritto in merito ad un avviso di liquidazione relativo ad un debito tributario del defunto padre, che, in realtà, era già stato saldato. L'Ufficio, a seguito dell'intervento di questo Garante, ha annullato la pretesa erariale;

12. un contribuente ha presentato una prima dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta 2014 e successive dichiarazioni integrative, a seguito della corresponsione da parte dell'INAIL di una indennità di inabilità temporanea; la maggiore imposta che ne era derivata non era stata versata e, pertanto, gli era stata notificata una comunicazione di irregolarità, con richiesta di versamento delle imposte liquidate, degli interessi e delle sanzioni; successivamente l'INAIL aveva riconosciuto una rendita in favore del contribuente, ricalcolando l'indennizzo.

L'Agenzia delle Entrate, a seguito delle note fornite allo scrivente da parte dell'Istituto e, poi, trasmesse all'Ufficio, ha provveduto a ripristinare la corretta posizione fiscale del contribuente, emettendo un provvedimento di sgravio delle cartelle di pagamento;

13. una erede aveva presentato la prescritta dichiarazione di successione, ma incompleta, avendo omesso l'inserimento dei beni immobili; aveva, poi, presentato una dichiarazione di successione sostitutiva della prima; l'Ufficio, a seguito di detta presentazione, aveva notificato un avviso di liquidazione, determinando l'imposta dovuta e relative sanzioni per tardiva presentazione. Allora la contribuente ha richiesto l'intervento di questo Garante a supporto di un'istanza di autotutela, per l'annullamento dell'avviso nella parte inerente le sanzioni, giustificando il ritardo per cause a lei non imputabili. L'Ufficio ha precisato allo scrivente che l'istanza di autotutela era stata rigettata in quanto l'attivo immobiliare era già noto all'erede;



14. un contribuente era stato destinatario di una cartella di pagamento generata dal mancato pagamento dell'esito di un controllo formale ex articolo 36 ter D.P.R. n. 600/73, poichè nella dichiarazione aveva erroneamente inserito il codice 2, generando a proprio favore un credito non spettante; aveva, però, presentato una prima istanza di autotutela, con richiesta di annullamento della cartella, riconoscendo la violazione fiscale commessa ma sostenendo che il credito non era stato oggetto di compensazione. Tale istanza era stata rigettata, in quanto la dichiarazione era stata presentata in data successiva alla comunicazione degli esiti del controllo formale; anche una seconda istanza di autotutela era stata rigettata. Il contribuente si è, allora, rivolto allo scrivente, che ha richiesto chiarimenti all'Ufficio, il quale ha precisato che il predetto, una volta confermato il maggior credito, avrebbe potuto chiederne il rimborso;

15. Una contribuente si è rivolta allo scrivente per ottenere il rimborso di un credito IRPEF, prima richiesto al sostituto d'imposta, che, però, non vi aveva provveduto essendo cessato il rapporto di lavoro. A seguito dell'interessamento svolto dallo scrivente, l'Ufficio, ha provveduto a convalidare il rimborso ed erogare la somma alla richiedente;

16. si è rivolto allo scrivente un contribuente, a sostegno di un'istanza di annullamento, in autotutela, di una cartella di pagamento traente origine dal recupero del beneficio fiscale "Ecobonus", che l'Ufficio aveva negato, per tardivo invio all'ENEA (oltre i 90 giorni) della prescritta comunicazione. Qui lo scrivente ha segnalato all'Ufficio il mutamento del quadro normativo, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità, che aveva affermato che l'invio all'Enea aveva natura non sostanziale ma statistica, sicchè il termine indicato non aveva più valenza escludente il beneficio fiscale in questione. Di conseguenza l'Ufficio sospendeva il recupero impositivo, riservando di sottoporre la questione al tavolo tecnico della Direzione Regionale. Al 31 dicembre 2025 la pratica è in attesa di decisione finale;

17. si è rivolto all'Ufficio un contribuente, lamentando la mancata erogazione di un credito IRPEF relativo all'anno di imposta 2019; lo scrivente interessava l'Ufficio competente, il quale precisava che la mancata erogazione del rimborso non dipendeva dall'operato dell'Ufficio ma dal tipo di imposta oggetto del rimborso stesso, assicurando esso sarebbe stato emesso con il successivo ordinativo collettivo di pagamento;

18. lo scrivente, sempre a richiesta di un contribuente (un medico esercente prestazioni di chirurgia estetica), è intervenuto a sostegno di un'istanza di autotutela avanzata dal predetto nei riguardi di un'Agenzia delle Entrate; il medesimo aveva fondato tale istanza su quanto affermato dalla stessa Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 42/E del 12.06.2025, secondo cui le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica, effettuate anteriormente al dicembre 2023 (data di entrata in vigore decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145) permanevano in



h.

regime di esenzione Iva, indipendentemente dalla dimostrazione della finalità terapeutica, come, invece, richiesto dalla nuova normativa per le prestazioni di data successiva. Per contro la Direzione Provinciale aveva rigettato l'istanza di autotutela, ritenendo che la novella normativa, si limitasse a chiarire, sul piano probatorio, soltanto le modalità attraverso cui dimostrare la finalità terapeutica delle predette prestazioni. Al riguardo lo scrivente osservava che tale interpretazione appariva in contrasto con il chiaro dettato normativo, che aveva disposto la salvezza dei comportamenti dei contribuenti anteriori alla novella legislativa. Alfine l'istanza di autotutela del contribuente è stata accolta, evitando un sicuro un ricorso della parte alla Giustizia tributaria.

Altri interventi positivi di questo Garante sono stati riportati nelle due relazioni semestrali dell'anno 2025, che qui si richiamano.

2. RAPPORTI CON GLI UFFICI

I rapporti con gli Uffici finanziari sono stati sicuramente positivi.

Le risposte fornite sono state sempre esaurienti ed appropriate, con esposizione delle posizioni dell'Amministrazione; di regola, esse sono pervenute in tempi brevi.

Spesso gli Uffici hanno recepito i rilievi di questo Garante, riconoscendo le ragioni del contribuente. Per contro una criticità ricorrente riguarda i tempi dei rimborsi dovuti ai contribuenti, che, pur se riconosciuti, soggiacciono al criterio cronologico, modalità che non lascia al Garante alcuno spazio di intervento.

La situazione che ne deriva rischia di compromettere il rapporto di fiducia tra Fisco e contribuenti, i quali lamentano spesso, la rigidità dei tempi di pagamento delle imposte dovute rispetto a quelli, più incerti, dei rimborsi.

Situazioni di disagio si registrano nei rapporti con gli Enti locali, i quali sembrano considerare non sempre doveroso fornire un riscontro alle richieste del Garante, costringendo, spesso, quest'ultimo a rivolgere loro numerosi solleciti.

3. RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI.

L'elencazione sopra riportata delle varie e più rilevanti richieste di intervento, rivolte allo scrivente da parte di contribuenti, evidenzia, in concreto, come questo organo pubblico regionale sia tuttora operativo per i contribuenti, i quali continuano a ricorrere ad esso per i motivi più disparati, come ad un presidio di difesa nei rapporti con il Fisco.

In particolare la varietà dei ricorsi manifesta le ragioni che hanno indotto quei contribuenti a rivolgersi al Garante, e, cioè:



h'

- sostengo di istanze di autotutela,
- sollecito di rimborso di crediti tributari,
- difficoltà di comprensione di avvisi di accertamento e delle norme di legge sottese,
- disaccordo con le pretese del Fisco,
- divergente interpretazione di norme tributarie,
- più semplicemente richieste di procedure di difesa da intraprendere.

In altri termini può affermarsi che i contribuenti sono mossi ad adire questo Organo dalla prospettiva di risolvere positivamente la contesa tributaria in tempi brevi e senza il costoso ricorso ad un professionista; e molte volte l'intervento immediato e tecnico del Garante realizza tale aspettativa del contribuente.

Anche nel 2025 si è rilevato il permanere di un interesse dei contribuenti per l'attività del Garante, che ha contribuito, anche in caso di esito negativo dell'intervento, a rassicurare il contribuente della correttezza legalitaria dell'attività svolta dall'Ufficio finanziario, nonché della possibilità di ricorrere sempre ad una autorità terza, cui esporre le proprie doglianze verso il Fisco e ricevere delucidazioni.

Aggiungo che molti contribuenti si sono sentiti in dovere di manifestare per iscritto il proprio apprezzamento per l'intervento di questo Garante, a prescindere dal risultato conseguito.

Viene da dire che altrettanto non potrà essere l'intervento del Garante Nazionale, che, quale Organo unico nel territorio nazionale, sarà subissato dalle numerosissime istanze dei contribuenti, sicchè non sarà in grado di fronteggiarle con la medesima celerità.

In particolare al neo Garante Nazionale non è stato attribuito dalla normativa alcun potere di emanare atti che incidano direttamente sulle questioni sottoposte al suo esame, ovvero di annullare o revocare atti dell'Amministrazione finanziaria ma, soltanto, una funzione di intervento, meramente sollecitatoria nei confronti degli Uffici, i quali, peraltro, non sono affatto vincolati alle indicazioni del predetto, ma liberi di valutare autonomamente la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'autotutela.

Ancona, 2 marzo 2026.

IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

dott. Francesco Nitri


